



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 38 del 12/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	PRES.
1	TANISI Giuseppe	P
2	PELLEGRINO Giuseppe Francesco	P
3	STEFANELLI Serena	P
4	PREVITERO Antonella Lucia	P
5	STEFANO Marco	P
6	LEZZI Francesco	P
7	CORNACCHIA Paola	P
8	SANTACROCE Germano Luca	P
9	FONSECA Gianni	P

N.	COGNOME E NOME	PRES.
10	CALZOLARO Viviana Anna	P
11	D'ARGENTO Barbara Anna	P
12	GIANNI Irene	P
13	PORTACCIO Carlo Deodato	A
14	RAINO Salvatore	P
15	MANNI Antonino	A
16	SABATO Teresa	A
17	TRISOLINO Salvatore	A

Partecipa il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n. 267/2000

Regolarità Tecnica

Parere: Favorevole

Data: 07/06/2019

Responsabile Settore
F.to Francesco Trianni

Regolarità Contabile

Parere: Favorevole

Data: 07/06/2019

Responsabile Servizio Finanziario
F.to TRIANNI Francesco

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016

Premesso che:

- all'art. 15 il D.L. n. 34 del 2019– “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate tributarie e delle entrate per violazioni del codice della strada non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. **di approvare** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. **di dare atto** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, con votazione unanime dei presenti, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

Resoconto stenotipografico

PRESIDENTE – Relaziona il consigliere Previtero.

CONSIGLIERE PREVITERO – Con questa delibera approviamo il regolamento per la rottamazione delle ingiunzioni emesse dal comune di Taviano. Il comune di Taviano riscuote direttamente quasi tutti i tributi comunali e con questo strumento si mette a disposizione della città la possibilità di poter sanare le ingiunzioni notificate fino a tutto il 2017 su questi su questi tributi. Parliamo soltanto, ripeto delle ingiunzioni. Stiamo cogliendo l'ultima possibilità che ci viene data con l'ultimo passaggio di rottamazione con questa facoltà che viene attribuita ai Comuni; per altro ampliata, perché quelle precedenti non consentivano di poterci inserire le ingiunzioni fino al 31/12/2017. Lo facciamo anche perché si era creata,

con l'ultimo strumento di rottamazione del saldo e stralcio dei debiti affidati ad ex Equitalia una sorta di disparità fra i comuni che affidavano ad Equitalia la riscossione dei propri tributi ed il nostro. Con i comuni che affidano ad Equitalia si consente ai cittadini addirittura di avere il pagamento agevolato non soltanto delle sanzioni, ma anche delle imposte comunali. Noi parzialmente colmiamo questa disparità. Per cui approviamo il Regolamento, che verrà subito poi attuato con la possibilità di poter presentare le domande di rottamazione per chi avesse delle ingiunzioni ancora da definire.

PRESIDENTE – Grazie. Interventi? Prego, consigliere Rainò.

CONSIGLIERE RAINÒ – Come già detto anche nella commissione regolamento, ovviamente approveremo in modo unanime sicuramente tutte e tre le delibere dei Regolamenti che abbiamo ampiamente condiviso in sede di commissione.

PRESIDENTE – Grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli?

VOTAZIONE

UNANIMITÀ DEI PRESENTI

PRESIDENTE – Per l'immediata eseguibilità ?

VOTAZIONE

UNANIMITÀ DEI PRESENTI

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

SANTACROCE Germano Luca

Il Segretario Generale

Antonio SCRIMITORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 21/06/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009).

Taviano, li 21/06/2019

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- [X] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
[] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

COMUNE DI TAVIANO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 4 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	3

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. Ai fini del presente regolamento, per "Comune" si intende il Servizio Tributi e il Servizio Polizia Municipale.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31.10.2019 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet o presso i propri uffici nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune entro 60 giorni, e secondo la tempistica che segue, comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, fermo restando che la data ultima non può superare il 30 settembre 2021:

- a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019;
- b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;
- c) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre 2021; Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i

termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Sono escluse dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

Articolo 4 – Procedure cautelati ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.